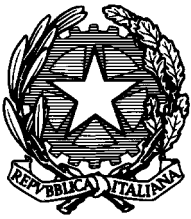


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 luglio 2007

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 499/2007 della Commissione, del 7 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag. 3
Regolamento n. 500/2007 della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica il regolamento n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi «Sacox 120 microGranulate», appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose	» 5
<i>Pubblicati nel n. L 118 dell'8 maggio 2007</i>	
Regolamento n. 501/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.	» 7
Regolamento n. 502/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 9
Regolamento n. 503/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pohofelický kapr (DOP) — Zatecký chmel (DOP) — Pomme du Limousin DOP) — Tome des Bauges (DOP)]	» 11
Regolamento n. 504/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Versione codificata)	» 13
Regolamento n. 505/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008	» 28
Regolamento n. 506/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti	» 30
Regolamento n. 507/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante settantaseiesima modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio	» 33

Pubblicati nel n. L 119 del 9 maggio 2007

DIRETTIVE

Direttiva n. 2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina.

Pag. 35

Pubblicata nel n. L 135 del 26 maggio 2007

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva n. 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006)

Pag. 47

Pubblicata nel n. L 136 del 29 maggio 2007

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 499/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	45,6
	TN	127,8
	TR	148,1
	ZZ	107,2
0707 00 05	JO	196,3
	MK	53,2
	TR	122,4
	ZZ	124,0
0709 90 70	TR	110,1
	ZZ	110,1
0805 10 20	CU	43,2
	EG	50,4
	IL	69,3
	MA	48,8
	ZZ	52,9
0805 50 10	AR	52,3
	ZZ	52,3
0808 10 80	AR	77,1
	BR	78,2
	CL	83,7
	CN	70,9
	NZ	114,7
	US	131,9
	UY	54,1
	ZA	96,6
	ZZ	88,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 500/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo di residui per l'additivo per mangimi «Sacox 120 microGranulate», appartenente al gruppo coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'additivo salinomicina sodica («Sacox 120 microGranulate») è stato autorizzato a certe condizioni in conformità con la direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l'autorizzazione al responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). Il titolare dell'autorizzazione dell'addi-

tivo salinomicina sodica («Sacox 120 microGranulate») ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione che propone l'introduzione di un limite massimo di residui (LMR) basato su una valutazione dell'Autorità.

- (3) Nel parere adottato il 30 giugno 2004 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha proposto di istituire un LMR di 5 µg/kg per la sostanza attiva in questione. Può risultare necessario rivedere tale LMR alla luce dei risultati di una futura valutazione della sostanza attiva in questione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1463/2004.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1463/2004 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽³⁾ GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22).

⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi relativo a una richiesta presentata dalla Commissione riguardante la sicurezza dei coccidiostatici Sacox® 120 microGranulate, conformemente all'articolo 9g della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 giugno 2004, *EFSA Journal* (2004) 76, pagg. 1-49.

ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d'origine animale interessati
						mg di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo		mg di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo			
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose:											
E 766	Huvepharma NV Belgium	Salinomicina sodica 120 g/kg (Sadox 120 micro-granulate)	Composizione dell'additivo: Polli da ingrasso salinomicina sodica ≥ 120 g/kg diossido di silicio 10-100 g/kg carbonato di calcio 350-700 g/kg Sostanza attiva: salinomicina sodica, C ₄₂ H ₆₉ O ₁₁ Na, numero CAS: 55 721-31-8, sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di <i>Streptomyces albus</i> (DSM 12217) Impurezze associate: < 42 mg di elatofina/kg di salinomicina sodica < 40 g 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica	Polli da ingrasso	—	60	70	70	Impiego vietato almeno 1 giorno prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per gli equidi e i taccchini». «Alimento per animali contenente uno ionoforo: l'impiego contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato»	21.8.2014	5 µg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'allargamento dell'Unione europea, il numero di piccole e medie imprese (PMI) che utilizzano alluminio greggio non legato per la fabbricazione di prodotti industriali semilavorati e finiti è significativamente aumentato. Inoltre, la situazione del mercato nell'Unione europea è notevolmente cambiata in seguito alle acquisizioni di imprese comunitarie da parte di gruppi industriali di livello mondiale ed all'ulteriore concentrazione dei produttori di alluminio sul mercato mondiale. Nel contempo i costi dell'elettricità, che è un elemento di costo importante nella produzione di alluminio non legato, sono sensibilmente aumentati e lo sviluppo dell'economia mondiale ha determinato una penuria a livello di approvvigionamenti di alluminio greggio.
- (2) Questi fattori hanno provocato un aumento significativo dei prezzi dell'alluminio greggio e hanno impedito, in larga misura, gli acquisti in franchigia di tale prodotto da parte delle piccole e medie industrie utilizzatrici di alluminio non legato. Il pagamento di dazi doganali del 6 % per la materia prima greggia mette dunque a rischio la competitività di tali imprese e costituisce una minaccia per la sopravvivenza di un gran numero di esse.
- (3) La scomparsa di queste imprese dal mercato comunitario porterebbe certamente ad un calo della concorrenza per i prodotti semilavorati di alluminio su tale mercato. Inoltre essa avrebbe effetti negativi sull'occupazione a livello comunitario, segnatamente in alcune zone rurali dei nuovi

Stati membri. La sospensione parziale dei dazi doganali per l'alluminio non legato avrebbe pertanto l'effetto di migliorare in una certa misura la competitività delle PMI e di conseguenza di aumentare la concorrenza per i prodotti semilavorati e finiti di alluminio sul mercato comunitario.

- (4) Occorre peraltro tener conto degli effetti che la sospensione dei dazi doganali avrebbe sulle fabbriche di alluminio non legato ancora esistenti nella Comunità e nei paesi in cui si applica un regime tariffario preferenziale con l'Unione europea. Quasi tutte queste fabbriche appartengono, direttamente o indirettamente, ad importanti gruppi industriali che hanno sede al di fuori dell'Unione europea. L'alluminio prodotto in queste fabbriche e consegnato in franchigia è principalmente destinato a subire ulteriori trasformazioni nelle imprese collegate a questi gruppi industriali. Per le PMI indipendenti resta disponibile soltanto una quota alquanto limitata di tali consegne di alluminio non legato. Tuttavia, in considerazione del livello relativamente elevato dell'aliquota convenzionale del dazio del 6 %, la sospensione parziale autonoma di tale dazio avrà un impatto sulla redditività della produzione e delle successive operazioni di trasformazione effettuate da dette fabbriche, a causa di una maggiore pressione dei prezzi sui prodotti ottenuti con la trasformazione e sull'alluminio greggio venduto sul libero mercato alle società indipendenti.
- (5) In tale contesto, è opportuno sospendere parzialmente il dazio autonomo. Ciò consentirà alle PMI indipendenti di diminuire i loro costi e di beneficiare di un significativo aumento della competitività.
- (6) Questa sospensione parziale del dazio autonomo applicabile all'alluminio greggio non legato risulta opportuna per tenere nel debito conto gli interessi economici degli operatori interessati.

- (7) Tenuto conto di possibili futuri cambiamenti nel mercato dell'alluminio greggio non legato, è opportuno prevedere un riesame tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

terza colonna del codice NC 7601 10 00 è sostituito dal seguente:

«6 (*)

- (8) Poiché la sospensione parziale riguarda tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 7601 10 00 e in considerazione del carattere permanente della misura, occorre modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾,

(*) Dazio autonomo: 3».

Articolo 2

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, può adeguare il dazio autonomo del 3 % per l'alluminio greggio non legato che rientra nel codice NC 7601 10 00.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), titolo XV, capitolo 76, del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo nella

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 502/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	41,4
	TN	110,8
	TR	84,2
	ZZ	78,8
0707 00 05	JO	196,3
	MK	53,2
	TR	118,8
	ZZ	122,8
0709 90 70	TR	107,6
	ZZ	107,6
0805 10 20	CU	43,2
	EG	47,6
	IL	36,4
	MA	50,5
	ZZ	44,4
0805 50 10	AR	37,5
	ZZ	37,5
0808 10 80	AR	77,6
	BR	73,9
	CL	87,6
	CN	91,5
	NZ	115,0
	US	127,2
	UY	70,5
	ZA	87,4
	ZZ	91,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 503/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pohorelický kapr (DOP) — Žatecký chmel (DOP) — Pomme du Limousin DOP) — Tome des Bauges (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al primo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* due domande di registrazione presentate dalla Repubblica ceca, relative alle denominazioni «Pohorelický kapr» e «Žatecký chmel», e due domande di registrazione presentate dalla Francia, relative alle denominazioni «Pomme du Limousin» e «Tome des Bauges» ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all'iscrizione delle suddette denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 202, del 25.8.2006, pag. 2 (Pohorelický kapr); GU C 204, del 26.8.2006, pag. 30 (Žatecký chmel); GU C 204, del 26.8.2006, pag. 26 (Pomme du Limousin); GU C 211, del 2.9.2006, pag. 8 (Tome des Bauges).

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. — Formaggi

FRANCIA

Tome des Bauges (DOP)

Classe 1.6. — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Pomme du Limousin (DOP)

Classe 1.7. — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REPUBBLICA Ceca

Pohorelický kapr (DOP)

Classe 1.8. — Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ecc.)

REPUBBLICA Ceca

Žatecký chmel (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 assoggetta l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite.
- (3) È quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e pubblicare i rispettivi prezzi limite.
- (4) I prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresen-

tivi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione. È necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire alla Commissione di fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti.

- (5) L'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo. Tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi. La cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita in questione. Nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁵⁾. È pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro di tutti i controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse. Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi di tali prodotti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 (di seguito «dazi addizionali»), sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi limite di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 151 dell'1.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2325/96 (GU L 316 del 5.12.1996, pag. 11).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

3. Ai fini del presente regolamento, per prezzo rappresentativo si intende il prezzo stabilito secondo quanto disposto all'articolo 2.

Articolo 2

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 vengono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi franco frontiera della Comunità;
- c) dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

2. I prezzi rappresentativi sono fissati dalla Commissione. Essi restano in vigore fino a quando non vengono modificati.

3. I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.

Articolo 3

Qualora la differenza tra il prezzo limite e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 o 3 (di seguito «prezzo all'importazione»):

- a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
- b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;
- c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
- d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
- e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

I calcoli di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono effettuati secondo quanto indicato nella tabella che figura nell'allegato I.

Articolo 4

1. Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:

- a) il contratto d'acquisto o prova equivalente;
- b) il contratto di assicurazione;
- c) la fattura;
- d) il contratto di trasporto (se del caso);
- e) il certificato di origine;
- f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

2. Nel caso contemplato al paragrafo 1, l'importatore deve costituire una cauzione pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di quattro mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

3. Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo cif all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. In tal caso il dazio addizionale è calcolato per mezzo della tabella che figura all'allegato I.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1598/95 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I
Dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (1):		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è pari o superiore a (2):		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (3):		Se il prezzo all'importazione è pari o superiore a (4):	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (5):	il dazio addizionale è:	(in EUR/100 kg)
0401 10 10	37,50	33,75	22,50	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	22,50	15,00	3,38 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	15,00	9,38	7,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	9,38	11,06 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	11,06 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 10 90	25,80	23,22	15,48	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	15,48	10,32	2,32 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	10,32	6,45	4,90 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	6,45	7,61 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	7,61 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 20 11	41,10	36,99	24,66	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	24,66	16,44	3,70 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	16,44	10,28	7,81 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	10,28	12,12 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	12,12 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 20 19	18,80	16,92	11,28	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	11,28	7,52	1,69 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	7,52	4,70	3,57 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	4,70	5,55 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	5,55 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 20 91	48,80	43,92	29,28	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	29,28	19,52	4,39 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	19,52	12,20	9,27 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	12,20	14,40 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	14,40 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 20 99	19,90	17,91	11,94	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	11,94	7,96	1,79 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	7,96	4,98	3,78 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	4,98	5,87 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	5,87 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 30 11	300,00	270,00	180,00	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	180,00	120,00	27,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	120,00	75,00	57,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	75,00	88,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	88,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 30 19	250,00	225,00	150,00	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	150,00	100,00	22,50 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	100,00	62,50	47,50 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	62,50	73,75 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	73,75 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 30 31	233,30	209,97	139,98	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	139,98	93,32	21,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	93,32	58,33	44,33 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	58,33	68,82 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	68,82 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	
0401 30 39	231,70	208,53	139,02	30 % di (1) — prezzo all'importazione]	139,02	92,68	20,85 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	92,68	57,93	44,02 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	57,93	68,35 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	68,35 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]	

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽⁴⁾ :	il dazio addizionale è:
		inferiore a ⁽¹⁾ :	pari o superiore a:		inferiore a ⁽²⁾ :	pari o superiore a:			
30 99	100,00	90,00	60,00	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	40,00	25,00	19,00 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	25,00	29,50 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
10 11	132,00	118,80	79,20	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	52,80	33,00	25,08 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	33,00	38,94 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
10 19	70,60	63,54	42,36	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	28,24	17,65	13,41 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	17,65	20,83 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
10 91	85,50	76,95	51,30	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	34,20	21,38	16,25 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	21,38	25,22 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
10 99	166,70	150,03	100,02	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	66,68	41,68	31,67 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	41,68	49,18 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
21 11	146,80	132,12	88,08	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	58,72	36,70	27,89 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	36,70	43,31 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
21 17	145,90	131,31	87,54	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	58,36	36,48	27,72 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	36,48	43,04 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
21 19	145,90	131,31	87,54	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	58,36	36,48	27,72 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	36,48	43,04 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]
21 91	185,60	167,04	111,36	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	74,24	46,40	35,26 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	46,40	54,75 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽¹⁾ ;	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽⁴⁾ ;	(in EUR/100 kg)
		inferiore a ⁽¹⁾ ;	pari o superiore a:		inferiore a ⁽²⁾ ;	pari o superiore a:							
0402 21 99	148,40	133,56	89,04	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	89,04	59,36	13,36 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	59,36	37,10	28,20 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	37,10	43,78 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 29 11	400,40	360,36	240,24	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	240,24	160,16	36,04 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	160,16	100,10	76,08 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	100,10	118,12 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 29 15	85,00	76,50	51,00	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	51,00	34,00	7,65 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	34,00	21,25	16,15 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	21,25	25,08 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 91 11	83,40	75,06	50,04	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	50,04	33,36	7,51 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	33,36	20,85	15,85 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	20,85	24,60 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 91 19	83,40	75,06	50,04	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	50,04	33,36	7,51 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	33,36	20,85	15,85 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	20,85	24,60 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 91 31	76,60	68,94	45,96	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	45,96	30,64	6,89 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	30,64	19,15	14,55 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	19,15	22,60 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 91 39	76,60	68,94	45,96	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	45,96	30,64	6,89 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	30,64	19,15	14,55 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	19,15	22,60 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 91 59	141,20	127,08	84,72	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	84,72	56,48	12,71 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	56,48	35,30	26,83 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	35,30	41,65 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0402 91 91	100,00	90,00	60,00	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	60,00	40,00	9,00 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	40,00	25,00	19,00 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	25,00	29,50 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³):		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³):	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³):	(in EUR/100 kg)
		inferiore a (¹):	pari o superiore a:		inferiore a (²):	pari o superiore a:		inferiore a (²):	pari o superiore a:		inferiore a (²):	pari o superiore a:		
0402 91 99	75,00	67,50	45,00	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	45,00	30,00	6,75 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	30,00	18,75	14,25 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	18,75	22,13 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	18,75	
0402 99 11	83,20	74,88	49,92	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	49,92	33,28	7,49 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	33,28	20,80	15,81 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	20,80	24,54 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	20,80	
0402 99 31	400,00	360,00	240,00	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	240,00	160,00	36,00 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	160,00	100,00	76,00 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	100,00	118,00 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	100,00	
0403 10 11	116,90	105,21	70,14	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	70,14	46,76	10,52 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	46,76	29,23	22,21 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	29,23	34,49 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	29,23	
0403 10 13	170,00	153,00	102,00	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	102,00	68,00	15,30 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	68,00	42,50	32,30 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	42,50	50,15 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	42,50	
0403 10 19	174,50	157,05	104,70	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	104,70	69,80	15,71 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	69,80	43,63	33,16 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	43,63	51,48 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	43,63	
0403 10 31	93,30	83,97	55,98	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	55,98	37,32	8,40 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	37,32	23,33	17,73 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	23,33	27,52 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	23,33	
0403 10 33	90,90	81,81	54,54	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	54,54	36,36	8,18 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	36,36	22,73	17,27 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	22,73	26,82 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	22,73	
0403 10 39	90,90	81,81	54,54	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	54,54	36,36	8,18 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	36,36	22,73	17,27 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	22,73	26,82 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	22,73	

— 20 —

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³);	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (⁴);	(in EUR/100 kg)
		inferiore a (¹);	pari o superiore a:		inferiore a (²);	pari o superiore a:		inferiore a (³);	pari o superiore a:					
0404 90 21	114,70	103,23	68,82	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	68,82	45,88	10,32 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	45,88	28,68	21,79 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	28,68	33,84 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	28,68	
0404 90 29	184,40	165,96	110,64	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	110,64	73,76	16,60 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	73,76	46,10	35,04 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	46,10	54,40 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	46,10	
0404 90 81	86,20	77,58	51,72	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	51,72	34,48	7,76 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	34,48	21,55	16,38 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	21,55	25,43 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	21,55	
0404 90 83	100,00	90,00	60,00	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	60,00	40,00	9,00 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	40,00	25,00	19,00 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	25,00	29,50 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	25,00	
0405 10 11	248,30	223,47	148,98	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	148,98	99,32	22,35 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	99,32	62,08	47,18 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	62,08	73,25 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	62,08	
0405 10 19	248,30	223,47	148,98	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	148,98	99,32	22,35 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	99,32	62,08	47,18 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	62,08	73,25 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	62,08	
0405 10 90	185,70	167,13	111,42	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	111,42	74,28	16,71 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	74,28	46,43	35,28 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	46,43	54,78 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	46,43	
0405 90 10	185,70	167,13	111,42	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	111,42	74,28	16,71 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	74,28	46,43	35,28 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	46,43	54,78 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	46,43	
0405 90 90	185,70	167,13	111,42	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	111,42	74,28	16,71 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	74,28	46,43	35,28 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	46,43	54,78 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]	46,43	

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽¹⁾ ;	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽⁴⁾ ;	(in EUR/100 kg)
		inferiore a ⁽¹⁾ ;	pari o superiore a:		inferiore a ⁽²⁾ ;	pari o superiore a:		inferiore a ⁽³⁾ ;	pari o superiore a:				
0406 10 20	277,60	249,84	166,56	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	166,56	111,04	24,98 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	111,04	69,40	52,74 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	69,40	81,89 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 10 80	380,00	342,00	228,00	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	228,00	152,00	34,20 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	152,00	95,00	72,20 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	95,00	112,10 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 20 90	381,30	343,17	228,78	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	228,78	152,52	34,32 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	152,52	95,33	72,45 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	95,33	112,48 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 30 10	329,50	296,55	197,70	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	197,70	131,80	29,66 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	131,80	82,38	62,61 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	82,38	97,20 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 30 31	315,30	283,77	189,18	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	189,18	126,12	28,38 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	126,12	78,83	59,91 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	78,83	93,01 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 30 39	336,90	303,21	202,14	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	202,14	134,76	30,32 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	134,76	84,23	64,01 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	84,23	99,39 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 30 90	327,30	294,57	196,38	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	196,38	130,92	29,46 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	130,92	81,83	62,19 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	81,83	96,55 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 40 10	257,50	231,75	154,50	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	154,50	103,00	23,18 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	103,00	64,38	48,93 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	64,38	75,96 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 40 50	257,50	231,75	154,50	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	154,50	103,00	23,18 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	103,00	64,38	48,93 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	64,38	75,96 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (4):				
		inferiore a (1):	pari o superiore a:		inferiore a (2):	pari o superiore a:						
40 90	257,50	231,75	154,50	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	154,50	103,00	23,18 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	103,00	64,38	48,93 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	64,38	75,96 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 01	288,90	260,01	173,34	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	173,34	115,56	26,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	115,56	72,23	54,89 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	72,23	85,23 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 13	495,40	445,86	297,24	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	297,24	198,16	44,59 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	198,16	123,85	94,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	123,85	146,14 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 15	495,40	445,86	297,24	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	297,24	198,16	44,59 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	198,16	123,85	94,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	123,85	146,14 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 17	495,40	445,86	297,24	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	297,24	198,16	44,59 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	198,16	123,85	94,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	123,85	146,14 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 18	526,80	474,12	316,08	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	316,08	210,72	47,41 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	210,72	131,70	100,09 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	131,70	155,41 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 21	271,00	243,90	162,60	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	162,60	108,40	24,39 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	108,40	67,75	51,49 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	67,75	79,95 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 23	264,10	237,69	158,46	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]
90 25	264,10	237,69	158,46	30 % di [(1) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³):		Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³):	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (⁴):	(in EUR/100 kg)
		inferiore a (¹):	pari o superiore a:		inferiore a (²):	pari o superiore a:		inferiore a (³):	pari o superiore a:				
0406 90 27	264,10	237,69	158,46	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 29	264,10	237,69	158,46	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 32	264,10	237,69	158,46	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 35	264,10	237,69	158,46	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 37	264,10	237,69	158,46	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 39	264,10	237,69	158,46	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	158,46	105,64	23,77 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	105,64	66,03	50,18 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	66,03	77,91 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 50	306,40	275,76	183,84	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	183,24	122,56	27,58 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	122,56	76,60	58,22 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	76,60	90,39 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 61	313,80	282,42	188,28	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	188,28	125,52	28,24 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	125,52	78,45	59,62 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	78,45	92,57 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	
0406 90 63	313,80	282,42	188,28	30 % di [(¹) — prezzo all'importazione]	188,28	125,52	28,24 + 50 % di [(²) — prezzo all'importazione]	125,52	78,45	59,62 + 70 % di [(³) — prezzo all'importazione]	78,45	92,57 + 90 % di [(⁴) — prezzo all'importazione]	

Codice NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a (³);	(in EUR/100 kg)
		inferiore a (¹);	pari o superiore a:		inferiore a (²);	pari o superiore a:		inferiore a (³);	pari o superiore a:			
0406 90 69	313,80	282,42	188,28	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	188,28	125,52	28,24 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	125,52	78,45	59,62 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	78,45	92,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 73	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 75	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 76	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 78	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 79	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 81	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 82	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]
0406 90 84	310,40	279,36	186,24	30 % di (¹) — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di (²) — prezzo all'importazione]	124,16	77,60	58,98 + 70 % di (³) — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di (⁴) — prezzo all'importazione]

	NC	Prezzo limite	Se il prezzo all'importazione è:		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è:		il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽¹⁾ : pari o superiore a:	il dazio addizionale è:	Se il prezzo all'importazione è inferiore a ⁽¹⁾ : pari o superiore a:	il dazio addizionale è:
			inferiore a ⁽¹⁾ :	pari o superiore a:		inferiore a ⁽¹⁾ :	pari o superiore a:					
	0 85	310,40	279,36	186,24	30 % di ⁽¹⁾ — prezzo all'importazione]	inferiore a ⁽¹⁾ : 186,24	124,16	27,94 + 50 % di [⁽²⁾ — prezzo all'importazione]	inferiore a ⁽¹⁾ : 124,16	58,98 + 70 % di [⁽³⁾ — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di [⁽⁴⁾ — prezzo all'importazione]
	0 86	310,40	279,36	186,24	30 % di ⁽¹⁾ — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di [⁽²⁾ — prezzo all'importazione]	124,16	58,98 + 70 % di [⁽³⁾ — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di [⁽⁴⁾ — prezzo all'importazione]
	0 87	310,40	279,36	186,24	30 % di ⁽¹⁾ — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di [⁽²⁾ — prezzo all'importazione]	124,16	58,98 + 70 % di [⁽³⁾ — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di [⁽⁴⁾ — prezzo all'importazione]
	0 88	310,40	279,36	186,24	30 % di ⁽¹⁾ — prezzo all'importazione]	186,24	124,16	27,94 + 50 % di [⁽²⁾ — prezzo all'importazione]	124,16	58,98 + 70 % di [⁽³⁾ — prezzo all'importazione]	77,60	91,57 + 90 % di [⁽⁴⁾ — prezzo all'importazione]
	0 93	320,00	288,00	192,00	30 % di ⁽¹⁾ — prezzo all'importazione]	192,00	128,00	28,80 + 50 % di [⁽²⁾ — prezzo all'importazione]	128,00	60,80 + 70 % di [⁽³⁾ — prezzo all'importazione]	80,00	94,40 + 90 % di [⁽⁴⁾ — prezzo all'importazione]
	0 99	413,50	372,15	248,10	30 % di ⁽¹⁾ — prezzo all'importazione]	248,10	165,40	37,22 + 50 % di [⁽²⁾ — prezzo all'importazione]	165,40	78,57 + 70 % di [⁽³⁾ — prezzo all'importazione]	103,38	121,98 + 90 % di [⁽⁴⁾ — prezzo all'importazione]

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione
(GU L 151 dell'1.7.1995, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione limitatamente all'articolo 8
(GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10)

Regolamento (CE) n. 1756/96 della Commissione
(GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 2325/96 della Commissione limitatamente all'articolo 1
(GU L 316 del 5.12.1996, pag. 11)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1598/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, alinea, lettere da a) a e)	Articolo 3, primo comma
Articolo 3, ultima frase	Articolo 3, secondo comma
Articolo 4	Articolo 4
—	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 505/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾ prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quanti-

tativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2007/2008 per ciascun paese esportatore.

- (3) Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2007/2008 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2007/2008 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008, espressi in equivalente zucchero bianco:

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna 2007/2008
Barbados	32 097,40
Belize	40 348,80
Congo	10 186,10
Figi	165 348,30
Guyana	159 410,10
India	10 000,00
Costa d'Avorio	10 186,10
Giamaica	118 696,00
Kenya	5 000,00
Madagascar	10 760,00
Malawi	20 824,40
Maurizio	491 030,50
Mozambico	6 000,00
Saint Christopher e Nevis	0,00
Suriname	0,00
Swaziland	117 844,50
Tanzania	10 186,10
Trinidad e Tobago	47 717,60
Uganda	0,00
Zambia	7 215,00
Zimbabwe	30 224,80
Totale	1 293 075,70

REGOLAMENTO (CE) N. 506/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
- (2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.
- (3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è

necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

N.	Numero Eines	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1.	237-158-7	13674-84-5	Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletil) (TCPP)	IE/UK	— Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)	24 mesi
					— Saggio Comet in vivo su fegato di ratto	12 mesi
					— Assorbimento percutaneo in vitro di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)	12 mesi
2.	237-159-2	13674-87-8	Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etil)(TDCP)	IE/UK	— Studio di sorbimento/desorbimento (prova OCSE 106 modificata)	6 mesi
3.	253-760-2	38051-10-4	Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene (V6)	IE/UK	— Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)	24 mesi
					— Assorbimento percutaneo in vitro di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)	12 mesi
4.	202-679-0	98-54-4	4-terz-butilfenolo	NO	— Studio degli effetti endocrini nei pesci (progetto OCSE di prova approfondita nei primi stadi di vita)	18 mesi
5.	202-411-2	95-33-0	N-cicloesilbenzotiazol-2-solfenammide	DE	— Dati misurati nel suolo lungo le strade e nelle acque superficiali che ricevono le acque di scorrimento delle strade. I prodotti di degradazione da misurare sono il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metilbenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo	4 anni
					— Dati misurati nel percolato di discarica. I prodotti di degradazione da misurare sono il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metilbenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo	4 anni
					— Informazioni sull'uso e l'esposizione associati al riciclaggio dei pneumatici, in particolare negli impianti di triturazione dei pneumatici, sui campi sportivi che usano materiali a base di pneumatici riciclati e altre utilizzazioni esterne analoghe di pneumatici riciclati	4 anni
6.	233-118-8	10039-54-0	Solfato di bis(idrossilammonio)	DE	— Prova di riproduzione su <i>Daphnia magna</i> (OCSE 211)	3 mesi
					— Informazioni sull'esposizione in fase di produzione e trattamento	3 mesi
					— Prova di inibizione della respirazione, fango attivo (OCSE 209) o dati di letteratura relativi a questo tipo di prova	3 mesi

N.	Numero Eines	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
7.	201-245-8	80-05-7	4,4'-isopropilidendifenolo	UK	— Prova di crescita delle piante terrestri (OCSE 208)	6 mesi
					— Prova di riproduzione su enchitreidi (OCSE 220)	6 mesi
					— Prova di riproduzione con una specie adeguata di Collembola	6 mesi
8.	266-028-2	65996-93-2	Pece, catrame di carbone, alta temperatura.	NL	— Prova di inibizione, fanghi di depurazione (OCSE 209 — C11)	3 mesi

REGOLAMENTO (CE) N. 507/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si

applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 24 aprile 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 5).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

- 1) La voce «Dr. Abdul Latif Saleh [*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese. Passaporto giordano n. D366 871.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Latif **Saleh** [*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Titolo: Dr. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b) 314772 (passaporto albanese rilasciato l'8.3.1993, c) 0334695 (passaporto albanese rilasciato l'1.12.1995). Altre informazioni: espulso dall'Albania nel 1999.»

- 2) La voce «Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (*alias* Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

«The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*alias* a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/28/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

- (2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

- (3) Le quantità massime di residui di antiparassitari disciplinate dalle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni su utilizzi nuovi o modificati che dovrebbero comportare modifiche nelle quantità di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina.

- (4) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁴⁾. Sulla base di tali esami e valutazioni, occorre stabilire le quantità massime di tali residui di antiparassitari per impedire il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

- (5) L'esposizione acuta dei consumatori alle sostanze clorfenapir, folpet e lambda-cialotrina, per le quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), mediante prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto dei pareri del Comitato scientifico per le piante (CSP), in particolare del parere e

⁽⁴⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari⁽¹⁾. In base alla valutazione dell'assunzione alimentare, occorre stabilire le QMR per tali antiparassitari in modo da non superare la dose acuta di riferimento. Nel caso di altre sostanze, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

- (6) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.
- (7) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie non osta a che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze idrazide maleica e trifloxistrobina in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni di tali sostanze. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.
- (8) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE, affinché si possa sorvegliare e controllare gli utilizzi dei prodotti fitosanitari in questione e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998). Parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente sostanza:

	Quantità massime in mg/kg		
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 e 0406	di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici 0407 e 0408
«Idrazide maleica (a)	carne (escluso il pollame) 0,05 (p) fegato (escluso il pollame) 0,05 (p) rene (escluso il pollame) 0,5 (p) altro 0,02 (*) (p)	0,2 (p) (t)	0,1 (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) La definizione di residui per il latte e i prodotti lattiero-caseari è: idrazide maleica e suoi coniugati espressi come idrazide maleica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

(t) Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le colonne relative alle sostanze azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil e trifloxistrobina sono sostituite dalle seguenti:

	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Trifloxistrobina
«1. Fruta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		0,05 (*)				0,2 (*) (p)		
i) AGRUMI	1		0,02 (*)				0,5	0,3 (p)
Pompelmi					0,1			
Limoni				5 (p)	0,2			
Limette					0,2			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				1 (p)	0,2			
Arance					0,1			
Pomeli					0,1			
Altro				0,02 (*) (p)	0,02 (*)			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Mandorle								
Noci del Brasile								
Noci di anacardio								
Castagne								
Noci di cocco								
Noccioline				0,2 (p)				
Noci del Queensland								

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metaxil-M (somma degli isomeri)
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti							Trifloxistrobina
Noci di pecan							
Pinoli							
Pistacchi							
Noci comuni							
Altro			0,02 (*) (p)				
iii) POMACEE	0,05 (*)		3 (a)	5 (p)	0,1		1
Mele							0,5 (p)
Pere							
Cotogne							
Altro							
iv) DRUPACEE	0,05 (*)			3 (p)			0,05 (*)
Albicocche					0,2		1 (p)
Ciliegie			2				1 (p)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)					0,2		1 (p)
Prugne							0,2 (p)
Altro			0,02 (*)		0,1		0,02 (*) (p)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA							
a) Uve da tavola e da vino	2			10 (p)	0,2		5 (p)
Uve da tavola			0,02 (*)				2
Uve da vino			5				1
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	2		3 (a)	15 (p)	0,5		0,5 (p)

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)								
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Trifloxistrobina
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti								
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)				10 (p)			0,05 (*)	0,02 (*) (p)
More	3		3 (a)					
More di rovo								
More-lamponi								
Lamponi	3		3 (a)		0,2			
Altro	0,05 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)			
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (*)			10 (p)			0,05 (*)	
Mirtilli neri								
Mirtilli rossi								
Ribes (rosso, nero e bianco)			3 (a)		0,1			1 (p)
Uva spina			3 (a)		0,1			1 (p)
Altro			0,02 (*)		0,02 (*)			0,02 (*) (p)
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,2		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
vi) FRUTTA VARIA			0,02 (*)				0,05 (*)	
Avocadi								
Banane	2							0,05 (p)
Datteri								
Fichi								
Kiwi				5 (p)				
Kumquat								
Litchi								

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metaxil-M (somma degli isomeri)
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti							Trifloxistrobina
Manghi	0,2				0,1		
Olive (da tavola)					0,5		
Olive (da olio)					0,5		
Papaia	0,2						1 (p)
Frutti della passione							
Ananas							
Melograni							
Altro	0,05 (*)			0,02 (*) (p)	0,02 (*)		0,02 (*) (p)
2. Ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi		0,05 (*)					
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,02 (*)				
Barbietole							
Carote	0,2			0,5 (p)		30 (p)	0,05 (p)
Manioca							
Sedano-rapa	0,3				0,1		
Rafano	0,2			0,5 (p)			0,1
Topinambur							
Pastinaca	0,2			0,5 (p)		30 (p)	0,1
Prezzemolo a grossa radice	0,2			0,5 (p)			
Ravanelli	0,2			0,3 (p)	0,1		0,1
Salsefica	0,2						
Patate dolci							

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metaxil-M (somma degli isomeri)	Trifloxistrobina
Navoni-rutabaga								
Navoni								
Igname								
Altro	0,05 (*)			0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,2 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)
ii) ORTAGGI A BULBO						0,2 (*) (p)		0,02 (*) (p)
Agli				0,2 (p)		15 (p)	0,5	
Cipolle			0,1	0,2 (p)		15 (p)	0,5	
Scalogni				0,2 (p)		15 (p)	0,5	
Cipolline	2			3 (p)	0,05		0,2	
Altro	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	0,2 (*) (p)	0,05 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO						0,2 (*) (p)		
a) Solanacee	2			5 (p)				
Pomodori			2 (a)		0,1		0,2	0,5 (p)
Peperoni					0,1		0,5	
Melanzane					0,5			
Gombo					0,1			
Altro			0,02 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*) (p)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1		0,02 (*)	2 (p)	0,1			0,2 (p)
Cetrioli							0,5	
Cetriolini								
Zucchine								
Altro							0,05 (*)	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metaxil-M (somma degli isomeri)
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti							Trifloxistrobina
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5		1	1 (p)	0,05		
Meloni							0,2
Zucche							
Cocomeri							0,2
Altro							0,05 (*)
d) Granturco dolce	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,05		0,02 (*) (p)
iv) CAVOLI						0,2 (*) (p)	0,02 (*) (p)
a) Cavoli a infiorescenza	0,5		0,02 (*)	0,1 (p)	0,1		0,2
Cavoli broccoli (compresi i calabresi)							
Cavolfiori							
Altro							
b) Cavoli a testa	0,3		0,02 (*)				
Cavoletti di Bruxelles				0,5 (p)	0,05		
Cavoli cappucci				5 (p)	0,2		1
Altro				0,02 (*) (p)	0,02 (*)		0,05 (*)
c) Cavoli a foglia	5		0,02 (*)		1		
Cavoli cinesi				5 (p)			0,2
Cavoli ricci							
Altro				0,02 (*) (p)			0,05 (*)
d) Cavoli rapa	0,2		0,05	0,02 (*) (p)	0,02 (*)		0,05 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clofenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Trifloxistrobina
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE						0,2 (*) (p)		0,02 (*) (p)
a) Lattughe e simili	3			10 (p)				
Crescione								
Dolcetta							0,2	
Lattuga			2		0,5		2	
Scarola (indivia a foglie larghe)							1	
Rucola								
Foglie e steli di cavoli, comprese le cime di rapa								
Altro			0,02 (*)		1		0,05 (*)	
b) Spinaci e simili	0,05 (*)			0,02 (*) (p)	0,5		0,05 (*)	
Spinaci			10					
Foglie di barbabietola (bieta da coste)								
Altro			0,02 (*)					
c) Crescione acquatico	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)		0,05 (*)	
d) Witloof	0,2		0,02 (*)	2 (p)	0,02 (*)		0,3	
e) Erbe aromatiche	3		0,02 (*)	10 (p)	1		2	
Cerfoglio								
Erba cipollina								
Prezzemolo								
Foglie di sedano								
Altro								

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)									
	Azossistrobina	Clofenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialotrina	Idrazide maleica	Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)	Trifloxistrobina		
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)										
Fagioli (con baccello)	1		2 (a)	5 (p)	0,2	0,2 (*) (p)	0,05 (*)			0,5 (p)
Fagioli (senza baccello)	0,2		2 (a)							
Piselli (con baccello)	0,5			2 (p)	0,2					
Piselli (senza baccello)	0,2			0,3 (p)	0,2					
Altro	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)	0,02 (*)			0,02 (*) (p)		
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)			0,02 (*)			0,2 (*) (p)		0,02 (*) (p)		
Asparagi										
Cardi										
Sedani	5				0,3					
Finocchi					0,3					
Carciofi	1									
Porri	2				0,3		0,2			
Rabarbaro				0,2 (p)						
Altro	0,05 (*)			0,02 (*) (p)	0,02 (*)		0,05 (*)			
viii) FUNGHI	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*) (p)		0,2 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)		
a) Funghi coltivati					0,02 (*)					
b) Funghi selvatici					0,5					
3. Legumi da granella	0,1	0,05 (*)	0,02 (*)	0,2 (p)	0,02 (*)	0,2 (*) (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)		
Fagioli										
Lenticchie										
Piselli										
Lupini										
Altro										

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Azossistrobina	Clorfenapir	Folpet	Iprodione	Lambda-cialorina	Idrazide maleica	Metaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metaxil-M (somma degli isomeri)	Trifloxistrobina
4. Semi oleosi								
Semi di lino		0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,5 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)
Semi di arachide				0,5 (p)				
Semi di papavero								
Semi di sesamo								
Semi di girasole				0,5 (p)				
Semi di colza	0,5			0,5 (p)				
Semi di soia	0,5							
Semi di senape								
Semi di cotone								
Semi di canapa								
Altro	0,05 (*)			0,02 (*) (p)				
5. Patate								
Patate primaticce	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*) (p)	0,02 (*)	50 (p)	0,05 (*)	0,02 (*) (p)
Patate tardive								
6. Té (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)								
	0,1 (*)	50	0,05 (*)	0,1 (*) (p)	1	0,5 (*) (p)	0,1 (*)	0,05 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata								
	20	0,1 (*)	150	0,1 (*) (p)	10	0,5 (*) (p)	10	30 (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) Somma di captano e folpet.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.*

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006)

La direttiva 2006/121/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2006/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽³⁾, la direttiva 67/548/CEE ⁽⁴⁾ dovrebbe essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche dovrebbero essere soppresse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere a), b) e c);
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le lettere c), d), f) e g);

⁽¹⁾ GU C 294 del 25.11.2005, pag. 38.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 2005 (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 440), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 252) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Sperimentazione e valutazione delle proprietà delle sostanze

I test relativi alle sostanze realizzati nell'ambito della presente direttiva sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche ^(*).

^(*) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.»;

- 4) l'articolo 5 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e dei criteri di cui all'allegato VI della presente direttiva e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.»;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o sino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.»;

- 5) gli articoli da 7 a 15 sono soppressi;
- 6) l'articolo 16 è soppresso;
- 7) gli articoli da 17 a 20 sono soppressi;
- 8) l'articolo 27 è soppresso;
- 9) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Riferimenti

I riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII della presente direttiva sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI, VII, VIII, IX, X e XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.»;

- 10) l'allegato V è soppresso;

- 11) l'allegato VI è modificato come segue:

- a) ai punti 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 e 9.5 del presente allegato, le parole «allegato V» e «allegato V della presente direttiva» sono sostituite dalle parole «regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006»;

- b) il punto 1.6.1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate negli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l'etichettatura è contenuta nel "fascicolo di base". Tale classificazione ed etichettatura verranno rivedute, se necessario, quando saranno disponibili nuove informazioni [allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006];»

- c) al punto 5.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I criteri descritti in appresso derivano direttamente dai metodi di prova stabiliti nel regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per quanto ivi citati. I metodi di prova richiesti per il "fascicolo di base" di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono limitati, pertanto le informazioni che forniscono possono risultare insufficienti per una classificazione adeguata, per la quale sarebbe invece necessario disporre di ulteriori dati ottenuti dagli allegati IX o X del regolamento (CE) n. 1907/2006 o da altri studi equivalenti. Inoltre, le sostanze classificate

possono essere oggetto di revisione alla luce di nuovi dati.»;

- d) al punto 5.2.1.2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali ulteriori prove scientifiche dovrebbero normalmente basarsi sugli studi di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006, o su studi di equivalente valore e possono comprendere tra l'altro:»;

- 12) gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2008.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. VANHANEN

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(GU-2007-GUE-055) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 7 0 7 1 6 *

€ 3,00